

## IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- |   |  |
|---|--|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro                    | Presidente   |
| - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia (Estensore)      |
| - Prof.ssa Cristiana Maria Schena               | Membro designato dalla Banca d'Italia                  |
| - Dott. Mario Blandini                          | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario |
| - Avv. Guido Sagliaschi                         | Membro designato dal C.N.C.U.                          |

nella seduta del 16 giugno 2011 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

## FATTO

Il 31.01.2010 il ricorrente acquistava alcuni articoli di arredamento per un valore complessivo di € 5.358,00 presso il punto vendita di un noto marchio commerciale. In particolare l'acquisto aveva ad oggetto:

- n. 1 divano, prezzo € 599,00;
- n. 1 divano, prezzo € 3.487,00;
- n. 4 poltrone, prezzo complessivo € 276,00;
- n. 1 tavolo, prezzo € 600,00;

le spese di trasporto e montaggio ammontavano a € 396,00.

Il contratto di fornitura prevedeva una caparra di € 58,00 e un finanziamento a saldo di € 5.300,00.

Con nota del 6.7.2010 indirizzata al fornitore e alla convenuta, il ricorrente, per il tramite del proprio legale, faceva presente che, al momento della sottoscrizione del contratto di fornitura (31.1.2010), era stata garantita la consegna della merce entro 40 giorni; dopo diversi solleciti telefonici, in data 7.5.2010, gli era stata consegnata parte della merce acquistata e, in particolare, restava escluso un divano il cui corrispettivo era pari a € 3.487,00.

Per tali motivi il ricorrente contestava formalmente al fornitore il grave inadempimento del contratto stipulato, comunicando la risoluzione del medesimo per la parte relativa alla merce non consegnata.

Chiedeva pertanto:

- *“lo storno del prezzo del divano non consegnato”* (pari ad € 3.487,00), oltre alle relative spese di trasporto quantificate in euro 281,36;



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- *“il risarcimento di tutti i danni, subiti e subendi”*, riservandosi la relativa quantificazione;
- *“il ristoro delle spese legali”* quantificate in euro 300,00.

Invitava, inoltre, la convenuta *“ad annullare il precedente finanziamento e a rinegoziarlo alla luce di quanto ... esposto ovvero per la somma di € 1.475,00=, oltre € 115,60= per correlative spese di trasporto, per un totale di € 1.590,60=”*.

Non avendo ricevuto riscontro alla precedente lettera, il ricorrente, ancora tramite il proprio legale, con nota del 23.12.2010, indirizzata all'intermediario e al fornitore, rinnovava le richieste già formulate e faceva presente che, nel frattempo, aveva versato complessivamente € 883,40 in relazione al finanziamento ricevuto.

La convenuta, con nota del 10.2.2011, forniva riscontro, precisando che l'importo relativo all'acquisto del bene era stato versato al fornitore, *“come richiesto nel contratto ... sottoscritto”*. Ciò era avvenuto *“con espressa dispensa da ogni verifica in relazione alla consegna del bene ..., dal mancato completamento della fornitura ..., dalla garanzia eventualmente concessa dal venditore e dalla Casa fabbricante o, comunque, da qualsiasi difetto della cosa acquistata e dal rendimento della stessa, non essendo opponibili ... [all'intermediario] le eccezioni relative al rapporto di compravendita ... intervenuto tra il Cliente ed il Fornitore, posto che non esiste tra quest'ultimo e [la convenuta] alcun accordo di esclusiva per la concessione di credito”*. *“Pur tuttavia”*, l'intermediario comunicava di avere provveduto a sottoporre le osservazioni del cliente al fornitore, *“sollecitandolo, per quanto possibile, ad intervenire”* e, per quanto detto, invitava l'attore *“ad adempiere ai propri impegni”* onde evitare il *“recupero del credito”*.

Non ritenendosi soddisfatto, in data 7.4.2011 l'interessato ha presentato ricorso all'ABF, chiedendo *“l'annullamento del contratto di finanziamento ... concesso da [l'intermediario] per l'importo complessivo di € 5.300,00=, nonché la rinegoziazione del medesimo contratto per la minore somma di € 1.475,00=, oltre € 115,60= per correlative spese di trasporto, per un totale di € 1.590,60=, somma corrispondente al valore della merce consegnata”*.

Ha fatto inoltre presente che:

- la consegna della fornitura, prevista dal contratto di acquisto entro la decima settimana del 2010 (12.3.2010) ovvero entro 40 giorni, era avvenuta solo in parte il 7.5.2010;
- i contratti di acquisto e di finanziamento dovevano essere considerati *“contratti collegati in quanto indirizzati ad un'operazione unitaria ... Ne consegue che la mancata consegna della merce o la parziale consegna della stessa andrà necessariamente a ‘viziare’ non soltanto il contratto di acquisto, bensì anche il relativo contratto di finanziamento collegato”*.

In merito all'assenza di un accordo di esclusiva tra fornitore e intermediario eccepita da quest'ultimo, il ricorrente ha richiamato una pronuncia della Corte di Giustizia CE nella quale si afferma che *“in caso di mancata consegna del bene acquistato, il consumatore può interrompere il pagamento delle rate del finanziamento e chiedere alla finanziaria la restituzione delle somme già versate, indipendentemente dall'esistenza o meno di un rapporto di esclusiva tra venditore e finanziaria”*. Secondo quanto riferito dall'interessato la citata Corte *“ha fatto ... leva sul principale obiettivo della direttiva CE in materia di credito al consumo n. 87/102 che è quello di proteggere i consumatori che sottoscrivono contratti di credito al consumo in quanto ‘parti deboli’ che non possono esercitare alcuna influenza sul rapporto tra venditore e finanziaria e neppure apportare modifiche al testo dei contratti di finanziamento”*.

Il cliente ha infine fatto presente che era sua intenzione proseguire nel pagamento delle rate del finanziamento concesso per la parte corrispondente alla merce consegnata il 7.5.2010 ed ai connessi oneri di trasporto/montaggio, e quindi per la somma di € 1.590,60;



per il residuo importo di € 3.765,96 (corrispondente al prezzo del divano non consegnato ed ai connessi oneri di trasporto/montaggio) il contratto di finanziamento doveva intendersi risolto anche ai sensi dell'art. 125 *quinquies* TUB o, in alternativa, ne veniva chiesto l'annullamento e la rinegoziazione per la sola somma di € 1.475,00.=, oltre € 115,60.= per spese di trasporto (totale € 1.590,60) tenendo comunque conto dei versamenti già effettuati.

In data 19.05.2011 sono pervenute – nei termini previsti - le controdeduzioni con le quali l'intermediario, in via preliminare, ha ricostruito i fatti oggetto della vicenda in maniera conforme a quanto già esposto.

Ha fatto presente che il finanziamento in questione, pari ad euro 5.300,00, prevedeva il pagamento di n. 60 rate mensili da € 88,34 cadauna; fino a quel momento il ricorrente aveva effettuato il versamento di n. 13 rate da € 88,34 cad., oltre alla prima rata di € 102,96, comprensiva dell'imposta di bollo.

La convenuta ha, inoltre, eccepito che il ricorso coinvolgeva “*necessariamente*” anche il fornitore, nel frattempo sottoposto a procedura fallimentare, “*unico soggetto che può rispondere, laddove dimostrato, dell'inadempimento contrattuale lamentato*” e, pertanto, avrebbe dovuto essere rivolto anche avverso il fornitore stesso “*al fine di tutelare il corretto contraddittorio tra tutte le parti interessate*”.

Nel merito, invece, richiamando l'art. 125 *quinquies* del Testo unico bancario, così come modificato dal D. Lgs. 141/2010, ha sostenuto che il ricorrente “*non ha diritto a richiedere la risoluzione del contratto di finanziamento*”, in quanto ha ricevuto parte dei beni acquistati, dichiarando di volerli trattenere e, al contempo, ha considerato risolto il contratto di vendita per la parte di merce (divano) non ricevuta. Ad avviso dell'intermediario, “*dovrà essere valutata l'importanza e la gravità dell'inadempimento di [il fornitore] ai sensi dell'art. 1455 c.c. e sulla base di ciò dovrà essere eventualmente rideterminato l'importo dovuto per quanto ricevuto e, conseguentemente, dovranno essere rideterminati i termini e le modalità di restituzione del finanziamento*”.

La convenuta ha evidenziato, inoltre, che “*per ipotesi quale quella oggetto di ricorso – mancata consegna parziale della merce -, [l'intermediario], in considerazione delle recenti vicende che hanno interessato [il fornitore] e tutto il gruppo ..., come già comunicato ai media, nonché in accordo con le Associazioni dei Consumatori, si è determinata nel valutare insieme al Curatore Fallimentare la gravità dell'inadempimento del fornitore e, quindi, l'eventuale riduzione del finanziamento concesso, stabilita sulla base del valore della merce effettivamente consegnata da [il fornitore].*”

Anche questo caso, sarà quindi sottoposto all'attenzione della curatela del Fallimento ed il sig. [ricorrente] riceverà comunicazione, con le determinazioni adottate.

Nel frattempo, il sig. [ricorrente] deve, però, proseguire nel pagamento delle rate del contratto di finanziamento”.

La convenuta ha poi precisato di avere comunicato ai Sistemi di informazione creditizia “*le problematiche commerciali segnalate*” e che “*quanto sin qui argomentato è già stato comunicato al cliente con missiva dell'11.4.2011*”.

Ha, infine, concluso le proprie difese evidenziando “*la legittimità del [proprio] operato*”, nonché il fatto di essersi “*attivata nell'esaminare ogni singola contestazione sollevata dai clienti del Gruppo ... e nel cercare una soluzione che da un lato tenga conto della consegna parziale della merce e dall'altro che consenta al singolo consumatore di trovare una soluzione, per quanto possibile, soddisfacente*”.

## DIRITTO

La questione che questo Collegio deve affrontare per la soluzione del caso in esame riguarda gli effetti dell'inadempimento dell'obbligo di consegna del bene da parte del fornitore, quando sia stato contestualmente stipulato un contratto di finanziamento tra l'intermediario resistente e il ricorrente, in qualità di consumatore, finalizzato all'acquisto del bene medesimo.

In merito alla vicenda all'origine della presente vertenza, pare utile, ai fini della decisione, rammentare i seguenti aspetti:

- non risulta contestato il fatto che il contratto sia stato stipulato prima dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 141/2010;
- le parti non hanno prodotto copia delle condizioni contrattuali del prestito;
- la convenuta ha fatto presente di avere ricevuto dal ricorrente il pagamento di n. 13 rate da € 88,34 cadauna, oltre alla prima rata di € 102,96, per complessivi € 1.251,38;
- tenuto conto del “*grave inadempimento contrattuale*” da parte del fornitore e del collegamento tra i contratti di acquisto e di finanziamento, il ricorrente ha chiesto che quest'ultimo sia dichiarato risolto per la parte relativa alla merce non consegnata ed ai relativi oneri di trasporto/montaggio (rispettivamente € 3.487,00 e € 281,36, per un totale di € 3.768,36 anziché € 3.765,96 come indicato dalla parte attrice) o, in alternativa, che venga annullato il finanziamento originario e rinegoziato per la parte afferente la merce consegnata (€ 1.475,00 oltre spese di trasporto pari a € 115,60, per complessivi € 1.590,60);
- l'intermediario sostiene: che il ricorrente “*non ha diritto a richiedere la risoluzione del contratto di finanziamento*”, in quanto ha ricevuto parte dei beni acquistati, circostanza che non è oggetto di controversia, e che “*dovrà essere valutata l'importanza e la gravità dell'inadempimento di [il fornitore] ai sensi dell'art. 1455 c.c. e sulla base di ciò dovrà essere eventualmente rideterminato l'importo dovuto per quanto ricevuto e, conseguentemente, dovranno essere rideterminati i termini e le modalità di restituzione del finanziamento*”. Il valore commerciale dei beni in possesso del ricorrente (€ 1.475,00 = € 599,00 + € 276,00 + € 600,00) si può evincere dal contratto di acquisto allegato al ricorso;
- la convenuta non ha fornito ulteriori dettagli in merito alle comunicazioni effettuate ai Sistemi di informazione creditizia circa “*le problematiche commerciali segnalate*”;
- la società fornitrice dei beni è stata dichiarata fallita con sentenza del 20.4.2011.

Venendo ora all'esame del merito della controversia, giova ricordare, com'è noto, che in ipotesi quale quella appena descritta, ci si trova in presenza di un mutuo di scopo, e cioè di un mutuo concesso esclusivamente per la finalità dedotta in contratto, ovvero l'acquisto di un determinato bene che viene fornito dal venditore convenzionato con il finanziatore.

L'operazione negoziale trilaterale prevede che l'ammontare del finanziamento sia versato direttamente al fornitore, che si impegna a consegnare il bene oggetto della fornitura, mentre il mutuatario-acquirente si obbliga alla restituzione rateale della somma oggetto del finanziamento.

E' dato ormai pacifico, sia in dottrina sia in giurisprudenza, che sussista un collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento e il contratto di vendita del bene al mutuatario, con la conseguenza che i due distinti contratti (mutuo e compravendita), pur mantenendo la loro autonomia causale, appaiono tra loro coordinati al fine di realizzare un risultato economico unitario.



Ora, nel caso di specie, non può dubitarsi che ricorra il collegamento negoziale tra il contratto di fornitura di servizi ed il contratto di finanziamento, essendo pacifico che il secondo è stato proposto dal fornitore di servizi ed accettato dal ricorrente in occasione della stipulazione del contratto di fornitura.

Né può avere particolare rilievo che il rapporto tra il fornitore e il finanziatore fosse o meno “esclusivo”, in quanto, come già si è avuto modo di rilevare in altre occasioni, partendo dalla considerazione che la direttiva 102/87/CE e la conseguente normativa interna di attuazione hanno un intento volutamente protettivo nei confronti del consumatore, deve concludersi che “il rapporto di esclusiva” tra fornitore e consumatore non può essere considerato un presupposto la cui mancanza determinerebbe una modifica *in peius* della posizione del consumatore, come la Sentenza della Corte di Giustizia CE n. 509 del 2009 ha già chiaramente sancito.

Più precisamente, questo Collegio ha già ribadito (cfr. Pronuncia n. 187 del 26.1.2011 e Pronuncia n. 917 del 10.9.2010) che, anche quando l’art. 125 *quinquies* TUB non sia applicabile *ratione temporis* alla fattispecie concreta all’origine della controversia, non può non tenersi conto che la norma citata rappresenta comunque il punto terminale di una evoluzione giuridica di cui non può non tenersi conto.

Infatti, come la Corte Giust. CE (I sez., 23.4.2009, causa C-509/07, e Corte Giust. CE, 4.11.2007, causa C-429/05) ha sottolineato, la sussistenza di un rapporto di esclusiva tra fornitore e finanziatore non può considerarsi quale presupposto la cui mancanza determinerebbe una modifica *in peius* della posizione del consumatore. Poiché le pronunzie della Corte di Giustizia hanno, in base all’art. 220 Trattato, una funzione nomofilattica istituzionalizzata, tutti gli organi decidenti dell’UE, sono vincolati alla interpretazione suddetta ed inoltre sono vincolati a perseguire gli scopi di *policy* evidenziati dalla Corte di Giustizia nelle decisioni rilevanti.

Proprio per questa ragione la giurisprudenza italiana ha già avuto modo di dare rilievo a forme di collegamento negoziale più realistiche le quali, a prescindere da un rapporto di esclusiva tra fornitore, finanziatore e consumatore, danno rilievo al dato di fatto, sicuramente sussistente nel caso di specie, per cui la modulistica attinente al finanziamento sia disponibile presso i locali del fornitore e che lo stesso si prenda cura di completare e spedire la modulistica ad esso attinente, sì da indurre il cliente a ritenere di aver intrapreso un unico rapporto.

L’ABF, uniformandosi all’indirizzo evolutivo del diritto italiano ed europeo, ha già avuto modo di decidere che l’esistenza di un collegamento negoziale tra i due rapporti in essere – finanziatore e cliente finanziato, da un lato, e cliente e fornitore del bene, dall’altro lato – implichi che l’esistenza, la validità, l’efficacia, l’esecuzione dell’uno influisca sulla validità, efficacia ed esecuzione dell’altro.

Anche nel caso di specie, dunque, questo Collegio non ha motivo di discostarsi da tale orientamento, tanto più che, come evidenziato più sopra, esso coincide, in sostanza, con un punto di arrivo normativamente sancito (seppure non direttamente applicabile, *ratione temporis*, al caso che ne occupa).

Da ciò discende che – con riferimento alla prestazione rimasta ancora ineseguita – le rate (eventualmente) pagate e quella ancora da corrispondere all’intermediario, essendo collegate ad una prestazione (seppure parzialmente) non eseguita da parte del fornitore del bene o del servizio, risultano (per la corrispondente parte) non dovute per difetto funzionale del sinallagma contrattuale.

La relativa istanza merita, dunque, di essere accolta.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 1567 del 21 luglio 2011

**P.Q.M.**

**Il Collegio accoglie il ricorso e accerta che il ricorrente non deve versare la somma eccedente quella di € 1.590,60.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANTONIO GAMBARO